

RICHIESTA CERTIFICATO DI ANAGRAFE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente a in via n.

e-mail n. telefono

Estremi documento di riconoscimento (da esibire o da allegare in fotocopia se inviato a mezzo posta o in via telematica)

Tipo n.

Rilasciato da il

CHIEDE

Il rilascio del certificato, sottoindicato, INTESTATO a

Nato/a il residente in Via

- Residenza
- Residenza storico (motivazione*)
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia storico (motivazione*)
- Altro

PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE (Allegare marca da bollo da € 16,00)

PER USO (Specificare correttamente l'uso e la causa di esenzione dell'imposta di bollo completa di norma esenzione):

.....
.....

* Obbligatoria ai sensi dell'art. 35 c. 4 D.P.R. 223/89

Il/la dichiarante

....., li/...../.....

.....

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI:

COMPLETA DECERTIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (l. 183/2011) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati a cittadini ed imprese.

Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati. Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Si ricorda che l'autocertificazione resa è in esenzione dall'imposta di bollo.

Si rende altresì noto che, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata di € 16,00. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (comunemente chiamati in "carta semplice") solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali. **L'esenzione da bollo è specificata, mai generica.** Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare l'uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato. Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.

RESPONSABILITA' PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.

AVVISO PER IL RILASCIO DI STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO E/O STORICO

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di poter evidenziare quanto segue:

- l'art. 33 del D.P.R. n. 223/89 "regolamento anagrafico" stabilisce che l'ufficiale d'anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia;
- l'art. 35, comma 3, stabilisce che "il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all'anagrafe all'atto del rilascio del certificato";
- ancora l'art. 35, comma 4, dispone "previa motivata richiesta, l'ufficiale d'anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse".

Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate:

1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta il foglio (la scheda) di famiglia.
2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica pregressa) deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato. Infatti, l'art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 regolamento anagrafico prescrive che il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato (comma 3), e che previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (comma 4).

La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all'atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell'Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Sul piano fiscale va detto che, in ogni caso, i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Va infine ricordato che per i certificati storici va applicato inoltre il diritto fisso di € 5,16 per ciascun nominativo quando siano frutto di ricerca d'archivio e redatti a mano: art. 6 bis della tabella D allegata all'art. 40 della legge n. 604/1962.

Ogni richiesta deve contenere quindi motivata richiesta (specificando una data precisa a cui riferire il contenuto del certificato), allegando la competente marca da bollo di € 16,00.

Per quanto riguarda la richiesta di segnalazione sul certificato stesso di "eventuali eredi" si riporta il parere del Ministero dell'Interno del 20.10.2006: "l'Ufficiale d'anagrafe, a mente dell'art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare "d'ordine del Sindaco", pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata".